



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 31-07-2026	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaventisei**, addì **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore **0:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **19:00**, in seduta pubblica, di **Prima** convocazione, sessione **Straordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO

Francesco Sassarini
Marco Gaione
Alessandro Rossignoli
Alessandro Raggi
Denis Delmedico
Federica Maggiani
Matteo Fossani
Eliseo Valente
Pierluigi Chiassoni
MICHELA DE SIMONI
GIANNI SAPORITI

PRESENTE ASSENTE

Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Consiglieri assegnati n. 11 compreso il Sindaco; in carica n. 11 compreso il Sindaco; presenti n. 10
assenti n. 1;

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede il Sig. Francesco Sassarini, in qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni di Segretario IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Bongiovanni Giuseppe;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

DATO ATTO CHE, come previsto da "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale, nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli Uffici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/07/2020, lo svolgimento della presente seduta avviene sia in modalità telematica da remoto, sia in presenza.

Si dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e di intervenire nella discussione. Si dà atto inoltre che la piattaforma informatica prescelta consente a cittadini/utenti terzi esterni di assistere in diretta alla seduta telematica da remoto, secondo specifiche istruzioni tecniche pubblicate sul sito internet istituzionale in homepage unitamente all'avviso di convocazione della seduta. La seduta viene trasmessa in tempo reale sul canale Youtube e il video della seduta può essere seguito in diretta anche attraverso il link sul sito internet istituzionale e attraverso la pagina Facebook del Comune, i canali Telegram e WhatsApp dell'Ente.

I componenti partecipanti alla seduta sono dotati di collegamento internet che assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, quindi si procede al regolare svolgimento della seduta. La registrazione audio-video verrà conservata agli atti d'ufficio

Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi del citato art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2024 ha differito al 28.02.2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recita testualmente che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- la disciplina della suddetta imposta TARI è contenuta nei commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

- l'art. 1 comma 641 della legge n° 147/2013 stabilisce che *“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”*;
- il comma 651 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- il comma 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 prevede che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659; la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- il comma 682 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni basate sulla capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare percentuali di riduzione delle superfici produttive di rifiuti;
- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007;
- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il corrispettivo raccolta differenziata;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati”, precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”*;
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”*;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio “2018-2021”*;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione della medesima Autorità n. 2

del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05-05-2020 con la quale sono state disposte “Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da virus Covid-19”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/RIF la quale reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/Rif ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/Rif ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);

Tenuto conto che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Richiamato l'art. 1, comma 683, della legge n° 147/2013 il quale dispone che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'articolo 1, comma 677 legge 199 del 30.12.2025 che ha stabilito nel 31 luglio il termine per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31.12.2025 ad oggetto: “Approvazione DUP semplificato per il triennio 2026-2027-2028”, immediatamente eseguibile;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31.12.2025 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Art. 151 D. Lgs n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs n. 118/2011”, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2025 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2025;

Viste e richiamate:

- la deliberazione n.386 del 03 agosto 2023 di ARERA ad oggetto “istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n.389 del 03 agosto 2023 di ARERA ad oggetto “aggiornamento biennale 2024 2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione n.41 del 06 febbraio 2024 di ARERA ad oggetto “avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, recante il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", ha definito i nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti e la procedura di approvazione del Piano Finanziario (PEF);
- il DPCM 21.01.2025 ha introdotto il bonus sociale rifiuti (bonus tari) destinato ai nuclei familiari economicamente svantaggiati;
- la L.R.n,13 del 29.06.2023 con cui è stata istituita, a fa data primo luglio 2023, l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) al fine di perseguire obiettivi di efficienza, economicità e sostenibilità del sistema di governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 201/2022;

Dato atto che a decorrere dall'anno 2026 l'Ente territorialmente competente per l'ambito tariffario del Comune di Monterosso al Mare è l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti – ARLIR, a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art 7 della citata deliberazione n. 397/2025/R/RIF di ARERA;

Considerato che:

- in data 23/07/2026 l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti – ARLIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha provveduto a trasmettere al Comune di Monterosso al Mare il piano economico finanziario relativo al periodo regolatorio 2026-2029, debitamente validato secondo quanto previsto dal MTR-3 e dalle deliberazioni n. 397/2025/R/RIF di ARERA;
- Il Piano economico finanziario di cui al punto precedente rappresenta il documento di riferimento per l'articolazione tariffaria 2026;

Preso atto del PEF 2026-2029 validato da ARLIR - Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti con decreto DEC n. 164 del 22.07.2026 in qualità di Ente territorialmente competente e trasmesso a questa Amministrazione con nota ns. prot. n. 8002 del 23/07/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ---- del 31/07/2026 è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Monterosso al Mare – 2026/2029;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/06/2021, integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/07/2021, modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 10 del 28/04/2023 ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 25 del 28/07/2023;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto che con l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 viene destinata la quota di euro 72.746,79 del gettito dell'imposta di soggiorno 2026 al parziale finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti:

- il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;
- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dal comma 493 dell'art. 1 della Legge n. 213 del 30/12/2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), in base al quale il Comune di Monterosso al Mare ha stabilito di destinare parte dell'Imposta di soggiorno 2026, precisamente **euro 72.746,79**, al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il **prospetto delle tariffe per l'anno 2026 – Allegato A)** - elaborato sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario, con l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia della Spezia n. 145 del 15/11/2025 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026/2028 - approvazione schemi di bilancio e conferma tariffe", con il quale è stata confermata per il corrente anno la TEFA nella misura del 5%, richiamato nella Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 20/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25.02.2022, n. 15, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 10-ter del Decreto legge 14/03/2025, n. 25 (comma aggiunto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69) il quale prevede che per l'anno 2025, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025, restando fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto, infine, che, a decorrere dall'anno 2021:

- il Comune, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 31.12.2020 e n. 29 del 29.05.2021, ha affidato in concessione a Spezia Risorse S.p.A., la partecipata comunale interamente pubblica con socio di maggioranza Comune della Spezia, la gestione dei tributi dell'ente;

- Spezia Risorse S.p.A., pertanto, gestirà tutte le fasi tributarie ed extratributarie del tributo come individuate con le citate delibere consiliari n. 35/2020 e n. 29/2021, giusto contratto di servizio stipulato in data 29/04/2021 e modificato in data 28/07/2023;
- Il Funzionario responsabile del tributo viene, conseguentemente, individuato nel Rag. Davide MIGLIORINI della società in house Spezia Risorse S.p.A.;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visti:

- il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto comunale;

con votazione resa per appello nominale da n. 10 Consiglieri votanti su n. 10 presenti, con n.7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Chiassoni, De Simoni, Saporiti) e nessun contrario

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 come da allegato al presente provvedimento (*Allegato "A"*) per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto** che viene destinato l'importo di **euro 72.746,79 del gettito dell'Imposta di soggiorno 2026** al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 4) **Di dare atto** che con le tariffe e con la quota dell'imposta di soggiorno sopra citate è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2026-2029;
- 5) **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), le scadenze di pagamento per le rate TARI saranno le seguenti:
 - prima rata: 30/09/2026;
 - seconda rata: 31/10/2026;
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2026;
- 6) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia della Spezia;
- 7) **Di dare mandato** al Responsabile del servizio finanziario di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) **Di dichiarare**, con separata votazione resa per appello nominale da n. 10 Consiglieri votanti su n. 10 presenti, con n.7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Chiassoni, De Simoni, Saporiti) e nessun contrario, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Bongiovanni Giuseppe)

IL PRESIDENTE
(Francesco Sassarini)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

TARI 2026

Piano tariffario allegato al provvedimento
di approvazione delle tariffe 2026

Categorie DOMESTICHE							
Categoria	SubCategoria	Data Validità	Descrizione	Da NCF	A NCF	Importo Fisso	Importo Variabile
000	010	01/01/2025	Abitazione non residente			2,2354	108,8948
				0	1	1,9161	103,1635
				2	2	2,2354	108,8948
000	011	01/01/2025	Abitazione	3	3	2,4635	111,7605
				4	4	2,6460	127,2350
				5	5	2,8285	167,3542
				6	999	2,9653	189,1331
000	021	01/01/2025	Cantina/Deposito	0	1	1,9161	0,0000
				2	2	2,2354	0,0000
				3	3	2,4635	0,0000
000	061	01/01/2025	Posto auto chiuso o coperto	4	4	2,6460	0,0000
				5	5	2,8285	0,0000
				6	999	2,9653	0,0000

Categorie NON DOMESTICHE							
Categoria	SubCategoria	Data Validità	Descrizione			Importo Fisso	Importo Variabile
001	000	01/01/2025	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			0,2775	3,3902
002	000	01/01/2025	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			0,5998	7,3536
003	000	01/01/2025	Stabilimenti balneari			0,6324	6,6789
004	000	01/01/2025	Esposizioni, autosaloni			0,3629	4,4040
005	000	01/01/2025	Alberghi con ristorante			1,4826	16,4055
006	000	01/01/2025	Alberghi senza ristorante			2,2187	15,7493
007	000	01/01/2025	Case di cura e di riposo			1,0161	11,6807
008	000	01/01/2025	Uffici, agenzie			1,1405	13,0515
009	000	01/01/2025	Banche, istituti di credito e studi professionali			0,7050	7,3643
010	000	01/01/2025	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria...			1,7625	16,7701
011	000	01/01/2025	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza			1,6278	18,4909
012	000	01/01/2025	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro...			1,6589	16,4055
013	000	01/01/2025	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			1,8144	16,7701
014	000	01/01/2025	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione			1,5034	15,6035
015	000	01/01/2025	Attività artigianali di produzione beni specifici			1,5863	15,5014
016	000	01/01/2025	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie			5,2876	39,3733
017	000	01/01/2025	Bar, caffè, pasticceria			2,2809	26,9780
018	000	01/01/2025	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi...			1,8248	21,8886
019	000	01/01/2025	Plurilicenze alimentari e/o miste			1,6278	18,8263
020	000	01/01/2025	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante			2,4883	30,5070
021	000	01/01/2025	Discoteche, night club			1,0936	13,4206